

XV LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori

ESTRAZIONE TESTI

Progetto di legge: 3199 (Fase iter Camera: 1^ lettura)

"Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie" (3199)

Stato iter: Assegnato alla VIII Commissione Ambiente il 31 ottobre 2007

Parte I: Documenti

Stampati	Note	Scheda lavori preparatori
C. 3199 PDF HTML	Iniziativa governativa; presentato il 31 ottobre 2007	
Assegnato il 31 ottobre 2007 in sede referente alla VIII Commissione Ambiente		
Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali		

Parte II: Lavori in Commissione

Sede	Commissione	Bollettino del
Referente	VIII AMBIENTE	
(Esame e rinvio)		13/11/2007 [Interventi]
(Seguito dell'esame e rinvio)		14/11/2007 [Interventi]
- ALLEGATO (Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo)		14/11/2007
(Seguito dell'esame e rinvio)		15/11/2007 [Interventi]
- ALLEGATO (Emendamenti)		15/11/2007
Consultiva	COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	
Esame ex art. 96-bis Reg. (Esame e conclusione - Parere con osservazioni)		07/11/2007 [Interventi]

Parte IV: Documentazione degli uffici

Dossier	Titolo	Note
Servizio Studi 286 (12 novembre)	Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie. D.L. 180/2007 – A.C. 3199	

2007)

VIII Commissione - Mercoledì 14 novembre 2007

Pag. 204

ALLEGATO 1**Interrogazione n. 5-01132 Caparini: Transitabilità delle uscite dalla strada statale n. 42.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla chiusura della strada di accesso dalla strada statale n. 42 «Del Tonale e della Mendola» in località Pleno in Coune di Esine, l'ANAS S.p.A. riferisce che questa si è resa necessaria in quanto la strada in questione costituiva un accesso abusivo alla statale 42 e, nel tempo, si era trasformata in uno svincolo non regolamentare nonché pericoloso per la sicurezza della circolazione.

L'attraversamento del rilevato stradale viene effettuato mediante un sottovia in lamiera ondulato di tipo «Armco» di dimensioni ridotte e funzionale esclusivamente per l'accesso ad una proprietà privata.

La statale 42 costituisce un intervento inserito tra le opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla delibera CIPE n. 121/01 - Allegato 2, nel Contratto di Programma ANAS Spa. 2007-2011 e nel DPEF 2008-2012 - Allegato G.

Le progettazioni in corso di redazione, previste dal medesimo Contratto di Programma, per le quali si sono avviate le procedure approvative ordinarie, riguardano le seguenti tratte: variante agli abitati dei comuni di Albano S. Alessandro e Trescore Balneario (Progetto definitivo con Appaltabilità 2007);

lavori di ammodernamento da Darfo a Edolo 6° lotto - 2° stralcio da Cedegolo a Malanno - Progetto preliminare (inserito nel Contratto di Programma ANAS - Ulteriori Interventi).

Si sottolinea che le citate tratte non riguardano le criticità rilevate in località Pleno nel comune di Esine per le quali non risultano progettazioni in corso.

In relazione ai previsti contributi pluriennali di cui alla lettera *f*), comma 78, autorizzati con la legge n. 266 del 2005 a favore del completamento del «Sistema Accessibilità in Valcamonica» - Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola, si è, allo stato, in attesa dell'emissione dei relativi nulla osta sugli schemi contrattuali trasmessi dall'ANAS Spa e dei relativi decreti interministeriali.

Pag. 205

ALLEGATO 2**Interrogazione n. 5-01666 Fasciani: Attività delle SOA alla luce del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 113/2007, correttivo del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal primo agosto 2007, ha introdotto alcune modifiche che mirano a rafforzare la trasparenza degli appalti pubblici.

Particolarmente significativo in tema di trasparenza è il comma 3 dell'articolo 40 del Codice, con il quale vengono attribuite alle SOA funzioni di natura pubblicistica.

Con l'introduzione di tale norma, oltre a rendersi possibile il superamento di quelle difficoltà operative incontrate dalle SOA nella fase di verifica in ordine alla veridicità dei requisiti di ordine generale e speciale delle imprese che richiedono l'attestazione, viene sancita la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'attività di qualificazione rispetto all'interesse privatistico alla libera organizzazione della attività di impresa delle SOA, con la conseguenza che le stesse non potranno più ricorrere a promotori commerciali esterni non inseriti in organico (i cosiddetti procacciatori d'affari).

Quest'ultimo aspetto è disciplinato dall'articolo 67 dello schema di regolamento che prevede il divieto di affidare a soggetti esterni all'organico delle SOA lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di qualificazione compresa l'attività di promotore commerciale.

Inoltre, con l'affermazione del principio della funzione pubblicistica, ne consegue che il dipendente delle SOA, in quanto parte integrante della specifica organizzazione della società, è responsabile di quelle condotte penalmente rilevanti di cui agli articoli 476 e 479 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

Tale previsione dà luogo anche all'azione di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica prevista dall'articolo 1 della legge n. 20/1994 (danno erariale cagionato ad amministratori o ad enti pubblici).

La necessità di individuare precise responsabilità nel caso di falsificazione di documenti che hanno determinato il rilascio di attestazioni illegittime costituisce un obiettivo auspicato anche dalla stessa Autorità di vigilanza la quale ha rilevato che, allo stato, è difficile ricondurre ai promotori commerciali specifiche responsabilità in quanto soggetti giuridicamente estranei all'organico delle SOA e che svolgono attività meramente strumentali all'attività di attestazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, qualora venisse espunta tale disposizione regolamentare rimarrebbe indefinito l'accertamento delle responsabilità

Pag. 206

e, di conseguenza, perdurerebbe il contenzioso con le imprese le quali si sono sempre difese attribuendo ai promotori l'operato della falsificazione dei documenti.

D'altro canto, il divieto di avvalersi dei promotori commerciali potrà indurre le SOA ad assorbire stabilmente nel proprio organico i soggetti più qualificati mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, eliminando così lo stato di precarietà, tipico dei contratti di consulenza, ed evitando negative ripercussioni sul piano occupazionale.

Pag. 207

ALLEGATO 3

7-00302 Realacci: Disciplina dei criteri di computo dell'indennità di espropriazione.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premessi che:

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), con la sentenza Scordino c. Italia del 29 marzo 2006, ha riconosciuto l'incompatibilità dei criteri di computo dell'indennità di espropriazione previsti dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 35, con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali (CEDU), recante disposizioni in materia di protezione della proprietà; secondo la citata sentenza Scordino c. Italia del 29 marzo 2006, i criteri di quantificazione dell'indennità di esproprio sostanziano violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, per mancanza del necessario equilibrio che deve sussistere, in tema di proprietà, tra esigenze di carattere generale, direttamente a salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, e imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, equilibrio che viene vulnerato quando l'indennizzo non sia ragionevolmente rapportabile al valore della proprietà espropriata;

sulla materia si era espressa la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 283 del 1993, nel dichiarare non fondata la questione relativa al citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, aveva posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese stava attraversando, precisando che la valutazione sull'adeguatezza dell'indennità doveva essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale;

la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 348, depositata il 24 ottobre 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 5-bis, da un lato constatando che il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dallo stesso articolo era divenuto definitivo ad opera dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e, dall'altro, rilevando che la condizione della «sfavorevole congiuntura economica» che aveva indotto nel 1993 la stessa Corte a ritenere le suddette disposizioni non incompatibili con la Costituzione, non poteva protrarsi all'infinito, «conferendo sine die alla legislazione una condizione di eccezionalità che, se troppo prolungata nel tempo, perde tale natura ed entra in contraddizione con la sua stessa premessa»;

secondo la Corte costituzionale, un'indennità «congrua, seria ed adeguata» non può «adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani da essa»,

giungendo «sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà»;

con la richiamata sentenza n. 348 del 2007, il «Giudice delle leggi» ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), poiché recanti norme identiche a quelle contenute nel citato articolo 5-bis e dichiarate in contrasto con la Costituzione con la medesima sentenza;

alla luce delle richiamate pronunce, si può constatare che sia la giurisprudenza della Corte costituzionale sia quella della Corte EDU concordano nel ritenere sia che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione debba essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato, sia la non coincidenza necessaria tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di

fini di pubblica utilità;

è, dunque, evidente che la stessa giurisprudenza riconosce l'esigenza, avvertita anche a livello istituzionale, di non impedire, di fatto, agli enti locali di esercitare la potestà espropriativa e di non porre tali enti in condizioni di vera e propria emergenza economico-finanziaria per la corresponsione della relativa indennità;

sia la Corte EDU con il richiamato arresto del 29 marzo 2006 sia la Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 evidenziano, peraltro, l'esigenza di un intervento del legislatore nella materia;

in proposito, si ricorda che la sentenza n. 348 del 2007 ha dettato i seguenti principi in materia di revisione dell'indennità di esproprio:

a) «il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato. L'articolo 42 Cost. prescrive alla legge di riconoscere e garantire il diritto di proprietà, ma ne mette in risalto la «funzione sociale»; ciò comporta, dunque, che il valore dell'indennità corrisponda ad un equo e ragionevole indennizzo del danno prodotto e non all'integrale valore venale del bene;

b) «valuterà il legislatore se l'equilibrio tra l'interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà debba essere fisso e uniforme, oppure, in conformità all'orientamento della Corte europea, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti», posto che secondo la Corte EDU vi è la possibilità di distinguere due tipologie di obiettivi di utilità sociale a cui possono essere preordinate le espropriazioni: da un lato, obiettivi di riforma economica o sociale o di mutamento del contesto politico istituzionale; dall'altro obiettivi di utilità sociale che non si inseriscono in una prospettiva di ampia riforma e che si realizzano attraverso «espropriazioni isolate»; mentre per la prima categoria di espropriazioni è compatibile con la CEDU un'indennità inferiore al valore venale del bene, per la seconda categoria non è giustificata un'indennità inferiore a tale valore;

c) «criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischiano di trattare allo stesso modo situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche che si vogliono perseguire, pur sempre definite e classificate dalla legge in via generale»;

d) «i parametri per la determinazione dell'indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli

strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a pervenire ad una nuova disciplina legislativa dell'indennità di espropriazione, tenendo presenti i criteri individuati nella sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, di cui in premessa;

a muoversi, in questo contesto e in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, verso una commisurazione dell'indennità di espropriazione superiore a quella fissata dalla legislazione vigente, adottando tuttavia una logica che - non potendo garantire l'integrale applicazione del valore di mercato - miri ad assicurare una maggiore prossimità di tale indennità con il valore venale del bene ablato.

(8-00099) «Realacci, Iannuzzi, Mariani, Bocci, Fasciani, Vichi, Marantelli, Stradella, Lupi, Osvaldo Napoli, Dussin, Camillo Piazza, Chianale, Galeazzi, Mereu, Foti».

ALLEGATO 4


DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale (C. 3199 Governo).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Si forniscono i seguenti elementi di conoscenza richiesti dalla VIII Commissione:


- 1) gli impianti soggetti ad AIA si possono stimare in Italia (fonte APAT) in circa 8.500, ripartiti sul territorio nazionale secondo l'allegato grafico;
- 2) vi sono numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione U.E. per recepimento incompleto della direttiva IPPC (96/61/CE) a carico di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Spagna. Per la percentuale delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri sul totale vedi grafica e tabella allegati;
- 3) il Governo mira a ricondurre il disposto del decreto-legge nell'alveo della attuazione della direttiva n. 96/61/CE. Posto infatti che nulla può più essere posto in essere per garantire il rispetto del termine, ormai scaduto, del 30 ottobre 2007, posto dalla direttiva per l'adeguamento degli impianti (situazione di inadempienza che vede peraltro coinvolta la quasi totalità degli Stati membri), si darà mandato alle autorità già competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore (rifiuti ed emissioni in atmosfera e in acqua) nelle more dell'emanazione delle singole AIA ad adeguare le autorizzazioni di settore esistenti ai principi della direttiva, recepiti dagli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005. Ciò dovrebbe consentire a livello regionale di superare l'attuale *empasse* collegato alla frammentazione di competenze dovute alla gestione delle autorizzazioni di settore che avviene di frequente da parte di uffici diversi (acqua, aria, rifiuti).

**IMPIANTI IPPC
SINTESI REGIONALE SU IMPIANTI CENSITI**



SINTESI NAZIONALE	
Totale impianti censiti	5.920
% su previsto	74%

X = percentuale impianti
su totale censito



PERCENTUALE DI IMPIANTI AUTORIZZATI NEGLI STATI MEMBRI

(fonte: Rapporto finale del febbraio 2007 della DG Ambiente della Commissione Europea sullo stato di attuazione della Direttiva IPPC negli Stati Membri

disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/environment/ipcc/index.htm>)

NB: mancano i dati di Svezia e Italia.

L'Italia non ha ancora provveduto perché le Regioni non hanno corrisposto alle richieste di informazioni del Ministero.

Da ultimo il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato apposita nota ai Presidenti delle Regioni rappresentando anche le responsabilità collegate all'inadempimento

	Member State		Permitting progress (% of total)	% of installations
1	Luxembourg	LU	100%	0,1%
2	Denmark	DK	88%	3,3%
3	Belgium	BE	85%	3,6%
4	Germany	DE	83%	22,4%
5	Hungary	HU	75%	2,6%
6	Lithuania	LT	73%	0,4%
7	Netherlands	NL	65%	6,2%
8	Ireland	IE	59%	1,5%
9	Slovakia	SK	52%	1,5%
10	Latvia	LV	52%	0,2%
11	UK	UK	46%	11,9%
12	Finland	FI	40%	2,0%
13	France	FR	36%	17,2%
14	Czech Republic	CZ	34%	3,6%
15	Estonia	EE	20%	0,3%
16	Austria	AT	13%	1,5%
17	Cyprus	CY	14%	0,3%
18	Spain	ES	13%	12,7%
19	Portugal	PT	9%	1,6%
20	Poland	PL	7%	5,4%
21	Greece	EL	2%	1,0%
22	Slovenia	SI	0%	0,5%
23	Malta	MT	0%	0,0%
24	Italy	IT	0%	0,0%
25	Sweden	SE	0%	0,5%

PERCENTUALE DI IMPIANTI AUTORIZZATI NEGLI STATI MEMBRI

(fonte: Rapporto finale del febbraio 2007 della DG Ambiente della Commissione Europea sullo stato di attuazione della Direttiva IPPC negli Stati Membri

disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/environment/ipcc/index.htm>)

NB: mancano i dati di Svezia e Italia.

L'Italia non ha ancora provveduto perché le Regioni non hanno corrisposto alle richieste di informazioni del Ministero.

Da ultimo il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato apposita nota ai Presidenti delle Regioni rappresentando anche le responsabilità collegate all'inadempimento.

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 14 novembre 2007

Pag. 193

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Tommaso Casillo.

La seduta comincia alle 9.50.

Variatione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Rapisardo Antinucci entra a far parte della Commissione e cessa di farne parte il deputato Lello Di Gioia. Nel ringraziare il deputato Di Gioia

per l'impegno profuso nei lavori della Commissione, formula un breve indirizzo di saluto al deputato Antinucci.

Comunica, altresì, che il deputato Michele Tucci entra a far parte della Commissione.

Schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS SpA e la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA.

Atto n. 188.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD-U), *relatore*, ricorda che la Commissione esamina lo schema di convenzione in titolo, al pari degli altri due provvedimenti analoghi, in base al combinato disposto dei commi 82 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall'articolo 1, comma 1030, della legge finanziaria 2007, che hanno introdotto lo strumento della «convenzione unica», cui debbono conformarsi le attuali convenzioni autostradali alla prima revisione o in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, e ha valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione.

Illustra, quindi, lo specifico schema di convenzione in esame, sul quale ritiene particolarmente utile effettuare eventuali, ulteriori, approfondimenti nel seguito dell'iter, anche in ragione di taluni profili di problematicità che la concessione autostradale in questione sembra presentare. In tal senso, fa presente che lo schema di convenzione disciplina il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (cessionario) ai fini della progettazione, costruzione ed esercizio delle seguenti opere: tratta autostradale A4 Brescia-Padova (146,1 km); tratta autostradale A31 Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo (128,2 km, realizzata ed in esercizio ad oggi solo nel tratto da Vicenza a Piovene-Rocchette per 36,4 km); opere complementari ai collegamenti autostradali. Ricorda, inoltre, che il CIPE ha anche approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia», con un costo di 769,319 milioni di euro, riconoscendo, altresì, la compatibilità ambientale dell'opera e prevedendo che la copertura finanziaria dell'intervento venisse assicurata dalla società concessionaria, in occasione della revisione quinquennale del piano finanziario allegato al citato atto convenzionale e che l'Allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012 indica il Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia tra le opere in corso, integralmente coperte. In proposito, tuttavia, fa presente che, in seguito alla sentenza del 27 dicembre 2005 della Corte di giustizia europea, secondo cui l'opera era stata affidata in violazione della normativa nazionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, l'opera è stata stralciata dalla concessione alla Società Brescia-Padova.

Osserva, quindi, che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2026, in funzione della realizzazione della Valdastico Nord; viene altresì previsto che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione della Valdastico Nord entro il 30 giugno 2013, verranno conseguentemente definiti dalle parti, nei 6 mesi successivi, gli effetti sul piano economico-finanziario e sulla concessione.

Segnala, inoltre, che nel piano finanziario allegato allo schema di convenzione (allegato E) viene indicato un costo per la realizzazione delle opere pari a 2.838,861 milioni di euro, ma non è precisato se tale costo è pari al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta, come osserva il CIPE nel proprio parere. Sottolinea, poi, che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento dei costi delle opere al 31 dicembre 2046 e - alla scadenza

della concessione - un valore di subentro pari a 1.895,944 milioni di euro. Per quanto riguarda i canoni, il piano finanziario precisa che il canone dovuto allo Stato ai sensi dell'articolo 12 viene calcolato in percentuale sugli introiti netti da pedaggio come previsto all'articolo 1, comma 1020, del decreto-legge n. 262 del 2006, mentre il canone di subconcessione è calcolato con un'aliquota del 2 per cento sui ricavi derivanti da attività assegnata in sub-concessione a terzi e del 20 per cento sulle nuove attività come da previsione convenzionale.

Rileva che, con delibera del 15 giugno 2007, n. 41, il CIPE si è pronunciato favorevolmente sullo schema di convenzione unica, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e precisando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso in ambito europeo. A tal fine, sollecita uno specifico chiarimento da parte del Governo, segnalando che la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, contestando che la decisione dell'autorità concedente ANAS di accordare una proroga della concessione in favore della società Brescia-Padova costituirebbe una violazione della direttiva 2004/18/CE, e segnatamente del suo articolo 58, ovvero, nel caso in cui tale direttiva non fosse applicabile, degli articoli 43 e 49 del trattato CE. Con delibera del 20 febbraio 2006, l'autorità concedente ANAS ha deciso di accordare una proroga di 23 anni (2013-2036) della concessione autostradale della quale è titolare la società Brescia-Padova e ha approvato l'atto aggiuntivo diretto a modificare la convenzione di concessione; in tal senso, secondo le autorità italiane non ci sarebbe una nuova attribuzione in favore del concessionario. Poiché, tuttavia, la Commissione europea ricorda in via preliminare che, ai sensi del diritto comunitario, la proroga di una concessione equivale all'attribuzione di una nuova concessione, pertanto soggetta al rispetto della direttiva 2004/18/CE, la quale impone di affidare le concessioni che rientrano nel suo campo di applicazione attraverso una procedura di messa in concorrenza, giudica essenziale comprendere dal dicastero competente quali siano gli orientamenti in materia.

In conclusione, ritiene che per il momento si possa adottare - sul testo dello schema di convenzione in esame - un giudizio di sospensione, al fine di procedere ai necessari approfondimenti, legati anche all'esigenza di analizzare con attenzione l'esito delle importanti prescrizioni dettate dal CIPE. A questo scopo, prospetta l'opportunità di svolgere una audizione informale di rappresentanti dell'ANAS.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto della proposta di audizione informale testé prospettata dal relatore, che sarà sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; al riguardo, preannuncia peraltro l'intenzione di prevedere che l'audizione abbia ad oggetto tutti e tre gli schemi di convenzione all'esame della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS SpA e la Società delle autostrade di Venezia e Padova SpA.

Atto n. 189.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD-U), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di convenzione in titolo, segnalando che esso sembra presentare minori problemi rispetto al precedente, non sussistendo, peraltro, alcuna questione aperta a livello comunitario. Osserva, quindi, che lo schema

di convenzione disciplina il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova Spa (cessionario) per la costruzione ed esercizio dell'autostrada A4 Mestre

Pag. 196

(Venezia)-Padova, della tangenziale Ovest di Mestre (km 32,4), del raccordo autostradale tra la tangenziale Ovest di Mestre e l'aeroporto Marco Polo di Venezia (km 9,4); lo schema riguarda anche la progettazione ed esecuzione di una serie di interventi di adeguamento della viabilità e per la sicurezza del traffico. Ricordato che la scadenza della concessione è fissata al 30 novembre 2009, fa presente che nel piano finanziario allegato allo schema di convenzione (allegato E) viene indicato un costo per la realizzazione delle opere pari a 55,57 milioni di euro: in proposito, giudica necessario che il Governo precisi se tale costo è pari al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta, come osserva lo stesso CIPE nel parere del 15 giugno 2007.

Per quanto riguarda i canoni, rileva che il piano finanziario quantifica l'entità del canone di concessione annuo nella misura del 2,4 per cento dei proventi da pedaggio (a partire dal 2007). Il 42 per cento di tale canone dovrà essere corrisposto all'ANAS e il rimanente 58 per cento allo Stato. In base all'articolo 13 e secondo quanto precisato dal medesimo Piano, è previsto inoltre un canone annuo all'ANAS pari al 2 per cento dei proventi da subconcessioni ed altre attività collaterali, quali ad esempio *royalties* su aree di servizio, locazioni, attraversamenti, spazi pubblicitari, attività promozionali, sfruttamento commerciale di reti di telecomunicazioni. Ricorda, inoltre, che il CIPE si è pronunciato favorevolmente sullo schema di convenzione unica, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, che risultano, tuttavia, meno incisive di quelle riferite allo schema di convenzione relativo alla Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA. Evidenzia, infine, il parere reso dal NARS, che ha un contenuto favorevole in merito alla rispondenza della convenzione alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui agli articoli 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 (che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale) e all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali.

In conclusione, ritiene utile che anche su tale provvedimento possa essere acquisito l'orientamento dell'ANAS, mediante lo svolgimento di un'audizione informale, secondo i criteri illustrati in relazione al precedente schema di convenzione.

Paolo CACCIARI (RC-SE) ricorda che il Ministro delle infrastrutture, in risposta a un suo recente atto formale, aveva informato il Parlamento dell'istituzione di una commissione ministeriale di indagine su tutte le società autostradali venete, che avrebbe dovuto concludere il proprio lavoro istruttorio entro il settembre del 2007. Giudica, pertanto, utile che la Commissione sia portata a conoscenza degli esiti di tale attività di indagine, che investe questioni amministrative rilevanti, quali in particolare l'assetto dei consigli di amministrazione delle società concessionarie, l'attribuzione di consulenze e la corresponsione di emolumenti per prestazioni non meglio precisate. Tali informazioni, a suo avviso, diventano assolutamente pregiudiziali per il seguito dell'esame degli schemi di convenzione trasmessi dal Governo.

Il sottosegretario Tommaso CASILLO avverte che i lavori della commissione ministeriale di indagine potrebbero essere stati prorogati e, pertanto, potrebbero non essere ancora giunti a conclusione. In ogni caso, si riserva di fornire ogni possibile chiarimento in occasione della prossima seduta, valutando anche la possibilità di illustrare alla Commissione eventuali anticipazioni degli esiti dell'attività istruttorio in questione.

Franco STRADELLA (FI) osserva che l'avvio dell'esame degli schemi di convenzione da parte della Commissione, caratterizzato da una sostanziale incertezza di elementi istruttori, fa sorgere dubbi e perplessità sulla reale efficacia delle modifiche alla disciplina delle concessioni

Pag. 197

autostradali introdotte con la manovra finanziaria per il 2007.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di convenzione unica autostradale tra l'ANAS SpA e la Società autocamionale della Cisa SpA.

Atto n. 187.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Raffaella MARIANI (PD-U), *relatore*, illustra lo schema di convenzione in titolo, che disciplina il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società autocamionale della CISA Spa (concessionario) per la costruzione ed esercizio dell'autostrada A15 Parma-La Spezia (km 101) con prolungamento per Mantova-Nogarole Rocca (km 83). Tale collegamento si compone di due tronchi per complessivi 184 km. Il prolungamento per Mantova è suddiviso, a sua volta, in due tratte funzionali: da Parma all'autostrada regionale Cremona - Mantova (compresa la parte in comune); dall'Autostrada regionale Cremona-Mantova a Nogarole Rocca. Fa presente, inoltre, che lo schema di convenzione riguarda anche la progettazione ed esecuzione di una serie di interventi di adeguamento della viabilità e per la sicurezza del traffico, che sono indicati dettagliatamente nell'articolo 2. Osserva, altresì, che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2031; alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell'autostrada assentita in concessione nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito ed in ottimo stato di conservazione.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la sua relazione odierna avrà carattere molto generale, essendo opportuno rimettere alla successiva attività istruttoria in Commissione - anche mediante la prospettata audizione informale di rappresentanti dell'ANAS - eventuali elementi di particolare complessità. Giudica, inoltre, essenziale che anche il Governo faccia la sua parte, fornendo i necessari chiarimenti su talune specifiche questioni, che intende sin d'ora segnalare.

Osserva che un primo ordine di problemi si pone sul piano finanziario, che indica un costo per la realizzazione delle opere pari a 2.040 milioni di euro (1.810 milioni di euro, al netto di 22 milioni di euro già realizzati al 31 dicembre 2006, per la tratta Parma - Nogarole Rocca e 230 milioni di euro per la tratta Parma-La Spezia), ma che - come osserva il CIPE nel parere del 15 giugno 2007 - non precisa se tale costo sia da considerarsi pari al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta. Il piano finanziario prevede, inoltre, il completo ammortamento dei costi delle opere entro la data indicata del 31 dicembre 2056 e, alla scadenza della concessione, un valore di subentro pari a 1.569,546 milioni di euro. Per quanto riguarda i canoni, segnala che il piano finanziario quantifica l'entità del canone di concessione annuo (che il concessionario è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 12) nella misura del 2,4 per cento dei proventi da pedaggio.

Ritiene, altresì, necessario che il Governo e l'ANAS chiariscano se intendono adeguarsi alle prescrizioni indicate nel parere del CIPE, nonché alle osservazioni formulate dal NARS. In questo ambito, peraltro, sottolinea che occorre fornire ogni possibile elemento conoscitivo in ordine alla

procedura di infrazione comunitaria richiamata dallo stesso CIPE, con cui la Commissione europea ha contestato all'Italia che la decisione dell'autorità concedente ANAS di accordare una proroga di 34 anni (2010-2044) della concessione autostradale di cui è titolare la società Autocamionale della Cisa costituirebbe una violazione della direttiva 2004/18/CE. Ricorda, infatti, che nel 1999 l'ANAS e la società Autocamionale della Cisa hanno concluso una convenzione che ha integralmente sostituito le precedenti convenzioni, prevedendo già una proroga della durata della concessione originaria fino all'attuale

Pag. 198

scadenza del 2010: la Commissione europea osserva che tale convenzione avrebbe per oggetto la realizzazione e la gestione dell'autostrada della Cisa, peraltro costruita già da tempo, nonché la realizzazione dell'autostrada denominata TI.BRE, la quale, tuttavia, non sarebbe stata prevista nel piano finanziario di tale convenzione. In tal senso, la Commissione europea ribadisce, anzitutto, che, ai sensi del diritto comunitario, la proroga di una concessione equivale all'attribuzione di una nuova concessione, pertanto soggetta alla direttiva 2004/18/CE, e, in ogni caso, degli articoli 43 e 49 del trattato CE, disposizioni che impongono all'autorità concedente di assicurare una pubblicità adeguata che permetta un'apertura delle concessioni alla concorrenza. Fa presente, inoltre, che la stessa Commissione europea rileva che, a prescindere da ogni verifica circa il fatto che la realizzazione dell'autostrada TI.BRE rientri effettivamente nella convenzione del 1999, le autorità italiane non hanno fornito elementi suscettibili di dimostrare che tale autostrada non può essere completata dal concessionario prima della scadenza della concessione e che, per di più, un periodo di gestione di circa venti anni è indispensabile per consentirgli di farlo.

In conclusione, auspica che nel seguito dell'esame sia possibile giungere alla chiarificazione delle questioni sul tappeto, raccomandando il tempestivo svolgimento della prospettata audizione di rappresentanti dell'ANAS.

Paolo CACCIARI (RC-SE) dichiara di non comprendere come il Governo italiano intenda risolvere la contraddizione tra atti di proroga delle concessioni autostradali e procedure di infrazione comunitaria, atteso che la Commissione europea ritiene che la proroga equivalga ad una nuova concessione. Riterrebbe pertanto utile, a tal fine, acquisire anche l'orientamento del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Franco STRADELLA (FI) pone in evidenza la difficoltà di esaminare gli schemi di convenzione assegnati alla Commissione, anche in considerazione della complessità delle norme contrattuali già definite in sede di accordo convenzionale. Auspica, quindi, che i tempi necessari all'istruttoria parlamentare non blocchino le relative procedure, sottolineando come l'avvenuta firma degli atti di concessione non possa che essersi basata su elementi giuridici e contrattuali certi e consolidati.

Ermete REALACCI, *presidente*, considerato anche che il termine per l'espressione del parere di competenza viene in scadenza il prossimo 5 dicembre, giudica utili le richieste di approfondimento formulate nel corso del dibattito in relazione ai tre schemi di convenzione all'esame della Commissione, riservandosi di rimettere le conseguenti valutazioni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 novembre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Tommaso Casillo.

La seduta comincia alle 10.20.

5-01132 Caparini: Transitabilità delle uscite dalla strada statale n. 42.

Il sottosegretario Tommaso CASILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide CAPARINI (LNP), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la tempestività della risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatto, poiché nella stessa mancano indicazioni concrete sulle iniziative

Pag. 199

che si intendono adottare per risolvere la grave situazione prodotta a causa della chiusura dello svincolo di accesso alla strada statale n. 42 in una località sita nel comune di Esine, che sta creando notevoli problemi sia in termini di volumi di traffico - anche pesante - sia in termini di sicurezza e di qualità della vita dei cittadini che risiedono nei centri abitati interessati. Ritiene, pertanto, indispensabile che il Governo approfondisca la questione, al fine di giungere alla individuazione, in tempi rapidissimi, di adeguate soluzioni; a questo scopo, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-01666 Fasciani: Attività delle SOA alla luce del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.

Il sottosegretario Tommaso CASILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppina FASCIANI (PD-U), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la puntualità della risposta fornita al proprio atto di sindacato ispettivo, ribadisce tuttavia la propria convinzione circa l'esattezza delle critiche rivolte a talune pratiche elusive nelle attività delle SOA; richiama, quindi, l'attenzione del dicastero competente sull'opportunità che nel regolamento applicativo del cosiddetto «codice dei contratti pubblici» trovi adeguata tutela il diritto di tali società ad organizzare liberamente le attività aziendali, anche con riferimento all'espletamento dell'attività di promozione commerciale. In questo ambito, ritiene indispensabile che il Ministero delle infrastrutture avvii al più presto un confronto con le associazioni professionali dei promotori commerciali delle SOA, le quali ritengono - a suo avviso giustamente - che le cattive pratiche di alcuni non debbano tradursi in una generale penalizzazione della categoria. In tal senso, rivolge un forte auspicio al Ministro affinché convochi rapidamente dette associazioni professionali, anche per ascoltare le loro proposte, dirette ad elevare il livello di trasparenza e di chiarezza nello svolgimento della relative attività.

La seduta termina alle 10.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 novembre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Tommaso Casillo.

La seduta comincia alle 10.30.

7-00302 Realacci: Disciplina dei criteri di computo dell'indennità di espropriazione.

(Discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00099).

La Commissione inizia la discussione.

Ermete REALACCI, *presidente*, illustra la risoluzione in titolo, rilevando che la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 333 del 1992, relativo alla quantificazione dell'indennità di esproprio, rischia di produrre - in mancanza di un intervento legislativo che definisca un nuovo e più stabile assetto della materia - incertezze per i diritti dei cittadini ed effetti devastanti sui bilanci dei comuni, nonché di paralizzare le attività relative alla realizzazione delle opere pubbliche. In questo senso, la risoluzione presentata intende porsi come uno strumento utile, non solo per dare forza all'indispensabile azione del Governo per l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio in tema di proprietà, fra esigenze di carattere generale e salvaguardia dei diritti individuali, ma anche per accelerare al massimo i tempi per la messa in moto, da parte del Governo stesso, delle indispensabili iniziative normative.

Pag. 200

Gianpiero BOCCI (PD-U) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in titolo, di cui condivide finalità e contenuti.

Guido DUSSIN (LNP), nel condividere la preoccupazione espressa dal presidente in ordine al fatto che l'attuale situazione rischia di produrre gravi contraccolpi all'attività dei comuni, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, si domanda in quali termini si ponga la risoluzione in titolo rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha sancito con nettezza l'incompatibilità della norma introdotta dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 333 del 1992 con il contenuto della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Preannuncia, inoltre, l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare il deputato Dussin per le considerazioni svolte, osserva che la recente sentenza della Corte costituzionale si pone esattamente in linea con quella della Corte europea dei diritti dell'uomo; proprio tali pronunce giurisprudenziali, infatti, impongono di trovare con urgenza una soluzione alla delicata questione affrontata dalla risoluzione in titolo.

Franco STRADELLA (FI), pur dichiarandosi d'accordo con il presidente sulla necessità di trovare con urgenza un nuovo e più avanzato punto di equilibrio normativo in materia di quantificazione dell'indennità di esproprio, anche immaginando forme di compensazione diverse da quella di natura monetaria, ritiene che il punto di partenza debba essere dato dal riconoscimento della fondatezza delle argomentazioni e dei principi posti alla base delle pronunce giurisprudenziali citate nella risoluzione stessa. Preannuncia, quindi, l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Mauro CHIANALE (PD-U) richiama il dettato costituzionale, che espressamente parla di indennizzo proprio per sottolineare come in questo ambito si debba far riferimento non al prezzo del bene espropriato, per ragioni di pubblica utilità, ma più semplicemente al ristoro da dare al proprietario per il danno subito, non potendosi equiparare tale indennizzo al valore commerciale del bene: a tal fine, propone di integrare in maniera più esplicita il contenuto della lettera a) delle

premesse della risoluzione in discussione. Ritiene, quindi, quanto mai opportuno approvare la risoluzione stessa, che dichiara di sottoscrivere.

Il sottosegretario Tommaso CASILLO dichiara di condividere le preoccupazioni e gli obiettivi manifestati dai deputati intervenuti, nonché lo spirito e le ragioni che sono alla base della risoluzione in titolo: in proposito, peraltro, fa presente che il Governo sta valutando la possibilità di istituire, con il pieno coinvolgimento del Parlamento, una specifica commissione di studio, per definire in tempi rapidissimi una soluzione normativa capace di rispondere positivamente alle esigenze rappresentate dalla risoluzione in titolo. Pur comprendendo che l'istituzione di una simile commissione di studio possa suscitare perplessità rispetto ai tempi immaginati per una definitiva soluzione della questione, sottolinea che il Governo vuole compiere questo passo per la delicatezza della materia, sebbene si abbia ben presente il rischio grave di un vuoto legislativo e le pesantissime ricadute sull'attività dei comuni.

Ermete REALACCI, *presidente*, in relazione alle informazioni rese dal rappresentante del Governo, osserva che una apposita iniziativa normativa potrebbe anche essere assunta in sede parlamentare; tuttavia, ritiene che su questa materia possa ritenersi ampiamente giustificato anche il ricorso alla decretazione d'urgenza. Per tali motivi, sottolinea che la sua risoluzione intende promuovere un impegno del Governo in tempi rapidissimi, al fine di giungere alla individuazione di una utile soluzione legislativa, rispetto alla quale la Commissione e lo stesso Parlamento non hanno intenzione di sottrarsi.

Pag. 201

Presenta, quindi, una nuova versione della sua risoluzione (*vedi allegato 3*), nella quale si esplicita più chiaramente, alla lettera *a*) delle premesse, il principio in precedenza richiamato dal deputato Chianale.

Il sottosegretario Tommaso CASILLO esprime un orientamento favorevole sulla nuova versione della risoluzione in discussione.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00099.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 15.05.

Variatione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Grazia Francescato cessa di far parte della Commissione.

**DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.
C. 3199 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 novembre 2007.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si è impegnato a fornire i necessari chiarimenti in ordine ai profili problematici recati dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Gianni PIATTI consegna una documentazione (*vedi allegato 4*), che intende rispondere ai quesiti posti nella seduta di ieri. In particolare, segnala che gli impianti interessati dal rilascio dell'AIA sono circa 8.500 sul territorio nazionale e che il 20 per cento delle autorizzazioni è di competenza statale. Fa presente, inoltre, che numerose procedure di infrazione comunitaria aperte per l'incompleto recepimento della direttiva 96/61/CE riguardano oltre la metà dei Paesi europei e che il problema principale di fronte al quale si trova l'Italia consiste nell'incapacità del sistema regionale di rispondere alle sollecitazioni del dicastero dell'ambiente.

Rileva, altresì, che è stato attivato un percorso di dialogo con la Commissione europea, nel cui ambito ci si rende conto delle difficoltà esistenti, soprattutto per gli Stati membri che - come l'Italia - hanno decentrato le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni. Nel preannunciare l'intenzione di predisporre un apposito emendamento che rinforzi gli elementi relativi alle autorizzazioni di settore, anche per facilitare il lavoro degli uffici regionali, osserva infine che i contatti con gli organismi europei sembrano dare un sufficiente affidamento sulla probabilità di essere al riparo da eventuali procedure di infrazione.

Camillo PIAZZA (Verdi), *relatore*, nel chiedere conferma al Governo circa l'esattezza del dato relativo alla percentuale di AIA a livello statale, che risulterebbe pari al 20 per cento delle autorizzazioni complessive, si domanda quante di queste autorizzazioni siano già state concesse dal Ministero e se il Ministero stesso sia in grado comunque di procedere nella direzione di concedere - nei tempi fissati dal decreto-legge in esame - le autorizzazioni richieste.

Il sottosegretario Gianni PIATTI, nel confermare che alcune centinaia di richieste di autorizzazioni nazionali sono già state presentate al Ministero, informa che, ad oggi, sono pochissime le autorizzazioni

concesse, in ragione del fatto che la Commissione VIA è stata appena reintegrata nelle sue funzioni. Assicura, peraltro, che è intenzione del Ministero procedere all'esame di tutte le pratiche entro il termine previsto dalla proroga in questione.

Ermete REALACCI, *presidente*, intende segnalare che da più parti, con riferimento al provvedimento in esame, sono stati sollecitati in via informale, in questi giorni, interventi che attengono alla proroga, in deroga alle norme relative ai limiti alle emissioni di CO₂, dell'attività di taluni impianti di produzione di energia elettrica, ubicati soprattutto in Sicilia. Al riguardo, segnala che, dopo un primo esame sommario delle questioni rappresentate, non sembrerebbero sussistere, a suo avviso, le condizioni per ampliare l'ambito di intervento normativo del provvedimento in titolo. Rileva, infatti, che - mentre tale provvedimento si riferisce a casi nei quali le pubbliche amministrazioni sono, e continuano ad essere, inadempienti - gli ulteriori interventi sollecitati si

riferiscono a realtà ben diverse, nelle quali i ritardi sono dovuti alle aziende, che non hanno provveduto ad adeguare impianti non più in linea con i parametri normativi e con le migliori tecnologie disponibili e, per questo, hanno difficoltà nell'osservanza dei fondamentali limiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra.

Camillo PIAZZA (Verdi), *relatore*, con riferimento alla questione posta dal presidente, ritiene opportuno che la Commissione consideri anche il fatto che si è in presenza di impianti per i quali l'autorizzazione, originariamente non necessaria, è diventata oggi indispensabile per consentire di effettuare la riconversione ad un combustibile diverso da quello precedentemente utilizzato. Inoltre, ritiene che la Commissione debba anche tenere conto che si tratta di impianti che producono circa il 20 per cento dell'intero fabbisogno di energia elettrica della Regione Siciliana.

Raffaella MARIANI (PD-U), nel segnalare che anche al suo gruppo è stata rappresentata la questione testé sollevata dal presidente, precisa che l'eventuale proroga all'esercizio degli impianti coinvolti nella regione dovrebbe essere limitata al momento dell'entrata in funzione di nuovi impianti, attualmente in fase di completamento, che dovrebbero entrare in funzione entro e non oltre il settembre del 2009. In ogni caso, alla luce della discussione svolta, ritiene senz'altro che la questione possa essere più utilmente approfondita nel seguito dell'esame e che una sua compiuta valutazione non possa prescindere da una attenta riflessione sulle specifiche responsabilità della Regione Siciliana.

Camillo PIAZZA (Verdi), *relatore*, intervenendo per una precisazione, osserva che occorrerebbe anche valutare se i ritardi nell'adeguamento degli impianti siciliani in questione non siano dipesi, anche solo in parte, da ritardi delle pubbliche amministrazioni competenti per il completamento della procedura di VIA, che a lui risulta «ferma» da due anni.

Ermete REALACCI, *presidente*, anche in ragione delle considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Mariani, ritiene indispensabile che tale questione sia istruita nel modo più completo e approfondito possibile, rinviandola ad una successiva fase di esame; in caso contrario, infatti, per come la situazione sembra fin qui delineata, non risulta opportuno ampliare l'ambito dell'intervento legislativo. Ricorda, quindi, in termini più generali, che in Italia si è consolidata una forte competizione sulla produzione di energia, che ha reso economicamente più convenienti determinate tipologie di impianti, quali ad esempio quelli basati sul ciclo combinato a gas. Ritiene, dunque, che spetti alla Commissione il compito strategico di far comprendere fino in fondo, a tutti i soggetti coinvolti (dai diversi livelli territoriali delle istituzioni ai rappresentanti del mondo del lavoro e ai rappresentanti del mondo imprenditoriale), che gli investimenti in nuove tecnologie e in nuovi cicli produttivi - più rispettosi dell'ambiente,

ma alla lunga anche più convenienti economicamente - sono una necessità ineludibile, se davvero si vuole realizzare una sintesi virtuosa delle esigenze ambientali e di quelle della crescita economica. Diversamente, ogni intervento che assecondasse aspettative, pur legittime, ma fondate su una strategia del rinvio e della proroga, rischierebbe - a suo giudizio - di tradursi in scelte conservatrici a tutela di cicli produttivi ed impianti obsoleti e inquinanti, nonché a scapito dell'innovazione tecnologica e degli investimenti produttivi e, dunque, in ultima analisi, a danno dello sviluppo oltre che dell'ambiente. In tal senso, conferma che - se si vuole avere l'assenso della Commissione per l'eventuale proroga dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di energia elettrica in alcune regioni - le ragioni di questa proroga debbano essere ben motivate.

Paolo CACCIARI (RC-SE) ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni rese alla Commissione, dichiarandosi certo che le regioni del Nord Italia maggiormente interessate dalle richieste di autorizzazione integrata ambientale siano tecnicamente in condizione di procedere al rilascio delle autorizzazioni stesse. In tal senso, ritiene che il problema in questione abbia una natura chiaramente politica, che configura una vera e propria «disobbedienza organizzata» da parte del sistema regionale rispetto alle direttive comunitarie in materia ambientale. Poiché il suo gruppo giudica inammissibile tale atteggiamento di inadempienza politica assunto dalle regioni, insiste per l'introduzione di poteri sostitutivi a livello statale. A tal fine, invita il relatore a farsi carico di predisporre apposite proposte emendative, dirette non soltanto a intervenire presso quelle regioni che non hanno ancora istituito le commissioni AIA, ma anche a richiedere a tutte le regioni di fornire, entro trenta giorni, un crono-programma degli impegni da assumere per garantire il rispetto dei termini di cui al provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricordato, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 17 di oggi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

VIII Commissione - Resoconto di giovedì 15 novembre 2007

Pag. 99

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 novembre 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 9.05.

**DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale.
C. 3199 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 novembre 2007.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo (*vedi allegato*). Al riguardo, osserva preliminarmente che l'emendamento Lion 1.2 e gli identici emendamenti Santori 1.3 e Lion 1.4, che intendono disporre la proroga di termini per

l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di essiccazione ubicati nelle aziende agricole, di cui all'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, intervengono su materie che non risultano strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge n. 180 del 2007; invita, pertanto, i presentatori a ritirare i citati emendamenti, anche ai fini di una loro più compiuta valutazione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Camillo PIAZZA (Verdi), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.5, 1.6 e 2.1, nonché del suo articolo aggiuntivo 2.01, dei quali illustra sinteticamente il contenuto. Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, pur giudicando ragionevole la proposta di un ulteriore ampliamento della proroga di cui all'articolo 1, prospettata dall'emendamento Dussin 1.1. Al riguardo, peraltro, ritiene che tale proposta possa essere più utilmente approfondita nel seguito dell'esame del provvedimento, valutando anche l'eventuale

Pag. 100

orientamento che il Governo intende assumere nei confronti delle istituzioni comunitarie.

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime un parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative presentate.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene realistico l'ulteriore differimento di termini proposto dall'emendamento Dussin 1.1, che non costringerebbe il Governo a proporre - prima della fine del prossimo mese di marzo - una nuova proroga in materia di rilascio delle AIA.

Il sottosegretario Gianni PIATTI, con riferimento alla questione testé segnalata dal presidente, fa presente che i contatti intercorsi con la Commissione europea inducono a ritenere ragionevole la proroga del termine al 31 marzo 2008. **In ogni caso, invita la Commissione a mantenere aperta la riflessione su un ulteriore differimento del termine per il rilascio delle AIA, che potrà essere meglio definita in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.**

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE), in relazione all'emendamento 2.1 del relatore, giudica opportuna la previsione di poteri sostitutivi da attribuire al Governo nei confronti del sistema regionale, disponendo - ove necessario - l'applicazione immediata della procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Salvatore MARGIOTTA (PD-U), prendendo atto dell'emendamento 1.6 del relatore, giudica inconcepibile che possano non essere state ancora individuate le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005.

Paolo CACCIARI (RC-SE), sempre in relazione all'emendamento 1.6 del relatore, si domanda se il termine del 30 gennaio 2008 in esso indicato sia riferito esclusivamente ai gestori che non hanno ancora presentato le domande di autorizzazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che l'emendamento 1.6 del relatore intende rimediare al fatto che alcune regioni non hanno neanche indicato, allo stato, l'autorità competente ad accogliere le relative domande; per tali ragioni, è necessario indicare un nuovo termine intermedio per la presentazione di queste domande che, in caso di ulteriore inerzia regionale, saranno ora presentate direttamente alle regioni o alle province autonome.

Salvatore MARGIOTTA (PD-U) si domanda se non sia opportuno rafforzare l'emendamento 1.6 del relatore con la previsione di un obbligo ad adempiere a carico delle regioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che la migliore soluzione ad oggi ipotizzabile sia quella che il Ministero dell'ambiente si attrezzi adeguatamente ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni.

Camillo PIAZZA (Verdi), anche al fine di definire con maggiore chiarezza il contenuto della proposta di modifica in questione, presenta una nuova formulazione del suo emendamento 1.6 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gianni PIATTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.6 del relatore, nella sua nuova formulazione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.5 del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Dussin 1.1, Lion 1.2, Santori 1.3 e Lion 1.4; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.6 (*Nuova formulazione*) e 2.1 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore.

Pag. 101

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante a seguito degli emendamenti approvati, sarà inviato alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

DL 180/07: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale (C. 3199 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «30 ottobre 2007», aggiungere le seguenti: «, ovunque ricorrano»,.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Differimento di termini).

1. 5. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2008» con le seguenti: «30 giugno 2008».

1. 1. Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine previsto dall'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la presentazione della domanda di autorizzazione delle emissioni, è differito al 29

ottobre 2008.

1. 2.Lion, Zucchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

***1. 3.**Santori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

***1. 4.**Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche se diversamente previsto in tali calendari, i gestori degli impianti esistenti presentano la domanda di autorizzazione integrata ambientale entro il 30 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente».

1. 6.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora l'autorità competente non sia stata ancora individuata, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente».

1. 6. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Pag. 103

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Normativa transitoria).

1. Fino alla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini la relativa domanda, possono proseguire la propria attività nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate **per l'esercizio e le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi**; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.

1-bis. **Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne**

rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, **il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5** del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

2. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «per gli impianti nuovi» sono soppresse.

2. 01. Il Relatore.

Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo:	Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie. D.L. 180/2007 ; A.C. 3199
Riferimenti:	AC n. 3199/XV
Serie:	Progetti di legge Numero: 286
Data:	12/11/2007
Organi della Camera:	VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:	DL n. 180 del 31-OCT-07



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Differimento di termini in materia di autorizzazione
integrata ambientale e norme transitorie.

D.L. 180/2007 – A.C. 3199

n. 286

12 novembre 2007

SIWEB

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

[Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa](#)

[Dati identificativi](#)

[Struttura e oggetto](#)

- [Contenuto](#)
- [Relazioni allegate](#)
- [Precedenti decreti-legge sulla stessa materia](#)

[Elementi per l'istruttoria legislativa](#)

- [Motivazioni della necessità ed urgenza](#)
- [Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite](#)
- [Rispetto degli altri principi costituzionali](#)
- [Specificità ed omogeneità delle disposizioni](#)
- [Compatibilità comunitaria](#)
- [Incidenza sull'ordinamento giuridico](#)
- [Formulazione del testo](#)

[Schede di lettura](#)

[Il quadro normativo di riferimento](#)

- [La direttiva 96/61/CE](#)
- [Il decreto legislativo n. 372 del 1999 e i relativi provvedimenti di attuazione](#)
- [La delega per l'integrale recepimento della direttiva](#)

- [Le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 59/2005](#)
- [La procedura per il rilascio dell'AIA](#)
- [Le disposizioni di coordinamento tra IPPC e VIA introdotte dal d.lgs. n. 152/2006](#)

[Il decreto-legge in esame](#)

[Progetto di legge n. 3199](#)

- [Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.](#)

[Atti parlamentari](#)

- **[Comitato per la legislazione](#)**

[Seduta del 7 novembre 2007](#)

Normativa comunitaria

- Dir. 24 settembre 1996, n. 96/61/CE Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
- Comunicazione della Commissione 19 giugno 2003, n. 354 *Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento*

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione	A.C. 3199
Numero del decreto-legge	180
Titolo del decreto-legge	"Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie"
Settore d'intervento	Ambiente
Iter al Senato	No
Numero di articoli	3
Date	

<i>I. emanazione</i>	31 ottobre 2007
<i>II. pubblicazione in Gazzetta ufficiale</i>	31 ottobre 2007
<i>III. assegnazione</i>	31 ottobre 2007
<i>IV.scadenza</i>	30 dicembre 2007
Commissione competente	VIII Commissione (Ambiente)
Pareri previsti	I Commissione (Affari costituzionali) V Commissione (Bilancio) X Commissione (Attività produttive) XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) Questioni regionali

Contenuto

Il **decreto-legge n. 180 del 2007** è composto da tre articoli, l'ultimo dei quali recante la clausola di immediata entrata in vigore.

L'**articolo 1** proroga al 31 marzo 2008 il termine del 30 ottobre 2007 fissato dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (recante *Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*).

Tale proroga appare riferibile sia al termine contemplato dal secondo periodo, sia a quello previsto dal terzo periodo del richiamato articolo 5, comma 18, riguardanti rispettivamente:

- la data entro la quale gli impianti esistenti devono attuare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la data entro la quale l'autorizzazione dev'essere comunque rilasciata, nel caso in cui le norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongono date successive per l'attuazione delle prescrizioni.

La relazione illustrativa motiva tale differimento in relazione al fatto che “a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti” e ciò “nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende”; la proroga in esame consentirebbe, quindi, di evitare la chiusura di numerosi impianti (poiché all'AIA “sono soggetti migliaia di impianti in Italia”), e le successive richieste di risarcimento danni alle autorità competenti.

L'**articolo 2** reca una norma transitoria, volta a consentire la prosecuzione dell'attività da parte degli impianti in esercizio nelle more del rilascio dell'AIA a condizione che:

- sia stata presentata nei termini la domanda;
- tale attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, che, conseguentemente, si intendono prorogate fino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di AIA per l'attuazione delle relative condizioni.

Relazioni allegare

Il decreto-legge è accompagnato dalla **relazione illustrativa** del Governo e dal **testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate** dal medesimo (previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Come indicato nella relazione illustrativa non è stata redatta la relazione tecnica, in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si ricorda che nel vigore del decreto legislativo n. 372 del 1999^[1] (poi abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 2005), l'originario termine del 30 ottobre 2004 per la conclusione dei procedimenti relativi agli impianti esistenti (art. 4, comma 14) era stato prorogato al 30 aprile 2005 dall'art. 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione. Tale proroga si era resa necessaria per l'impossibilità di dare attuazione al decreto n. 372 di fronte ai ritardi nell'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili e dei calendari delle scadenze per la presentazione delle domande.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Non sembrano esservi profili problematici in relazione ai presupposti di necessità e urgenza del decreto. Il decreto-legge è infatti volto a **prorogare un termine in scadenza**, per l'adeguamento da parte delle imprese alle prescrizioni dell'AIA, il cui rispetto non risulta possibile in quanto – come indicato nella relazione illustrativa – **le amministrazioni competenti non hanno concluso i procedimenti pendenti**.

La relazione illustrativa evidenzia la gravità della situazione anche **sotto il profilo sanzionatorio**, posto che, in base all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 2.500 euro fino a 26.000 euro chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza autorizzazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le valutazioni ambientali costituiscono strumento per l'attuazione del principio generale di derivazione comunitaria della tutela preventiva dell'ambiente.

Rispetto al provvedimento in esame viene quindi in rilievo la materia della **tutela dell'ambiente** che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Nulla da segnalare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano profili problematici sotto tale aspetto posto che si limitano a prorogare un termine e a definire la relativa disciplina transitoria.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si segnala che sia la proroga al 31 marzo 2008 del termine del 30 ottobre 2007 disposta dall'articolo 1, sia la norma transitoria di cui all'articolo 2 **presentano profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria**.

Il termine del 30 ottobre 2007 corrisponde infatti al termine ultimo concesso agli Stati membri dalla direttiva 96/61/CE affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima direttiva.

Tale termine risulta dal combinato disposto degli articoli 5, 21 e 22 della direttiva. L'articolo 5, in particolare, fa riferimento ad un termine "massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva" in relazione al "funzionamento degli impianti esistenti secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2"; l'articolo 21 prevede la messa in applicazione della direttiva entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima (avvenuta, in base all'articolo 22, il 30 ottobre 1996), vale a dire entro il 30 ottobre 1999.

Si ricorda che il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ha recepito le disposizioni della direttiva 96/61 relativamente agli impianti esistenti. Sul punto, cfr. la scheda di lettura.

Anche la Comunicazione della Commissione (2003) 354 del 19 giugno 2003 (*Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento*) indica il 30 ottobre 2007 quale termine affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della direttiva; essa aggiunge che "si tratta di un obbligo formulato in modo chiaro. Non è quindi sufficiente limitarsi a rilasciare entro il 30 ottobre 2007 un'autorizzazione che conceda all'impianto una proroga per mettersi in regola. Tra gli obblighi essenziali dei gestori vi è anzitutto quello di adottare tutti i provvedimenti opportuni per prevenire l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili".

Documenti all'esame delle istituzioni europee (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea)

A partire dalla fine del 2005 la Commissione ha avviato^[2] un processo di revisione della direttiva **96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)**, nonché della ulteriore normativa comunitaria in materia di **emissioni industriali**^[3]. La coesistenza di diversi strumenti normativi solleva, infatti, per avviso della Commissione, diversi problemi, per esempio per quanto riguarda l'allineamento regolativo nell'ambito dell'applicazione delle diverse direttive, la coerenza delle definizioni, l'interazione delle norme operative e il monitoraggio e le relazioni da parte degli Stati membri.

L'obiettivo generale del riesame è quello di valutare le possibilità di migliorare il funzionamento del quadro giuridico connesso con le emissioni industriali e l'interazione fra i vari strumenti normativi senza intaccare i principi di fondo e le ambizioni del quadro stesso. Più precisamente si tratta di: chiarire alcuni aspetti giuridici e tecnici, tenendo conto dei risultati delle strategie tematiche^[4]; valutare i modi di snellire l'attuale normativa sulle emissioni industriali in modo da migliorarne gli effetti sull'ambiente; valutare l'utilizzo degli strumenti basati sul mercato, o di altro tipo, per rafforzare l'attuazione della normativa vigente e promuovere l'innovazione.

Per quanto riguarda in particolare la revisione della direttiva IPPC, la Commissione ha proceduto, anche con l'affidamento di analisi a soggetti esterni, ad esaminare i diversi aspetti della questione: valutazione delle risposte fornite dagli Stati membri ai questionari sull'attuazione della direttiva^[5]; valutazione dell'uso di norme generali vincolanti nell'attuazione della direttiva; raccolta di dati e valutazione d'impatto su un eventuale ampliamento dello scopo della direttiva in relazione alle attività di trattamento dei rifiuti; raccolta di dati e valutazione d'impatto su un eventuale modifica della direttiva; valutazione dei diversi approcci adottati nella sua attuazione; adozione di incentivi volti a migliorare la performance ambientale degli impianti interessati; analisi delle interazioni tra la direttiva e possibili schemi di scambio delle quote di emissione. Inoltre, nell'ambito del processo di revisione in atto, la Commissione ha organizzato un'audizione pubblica a maggio 2007 ed una consultazione *on-line* tra il 17 aprile e il 18 giugno 2007.

Si segnala peraltro che, nella risoluzione sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico approvata il 26 settembre 2006, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad includere l'agricoltura intensiva nella direttiva IPPC nonché ad incentivare, in fase di revisione della medesima direttiva, gli sforzi innovativi di riduzione delle emissioni da fonti industriali.

Secondo le indicazioni della Commissione, tale processo di revisione dovrebbe essere concluso alla fine del 2007^[6], con la pubblicazione di una comunicazione e di una eventuale proposta legislativa.

La Commissione ha peraltro ribadito, da ultimo anche nel sito web della direzione generale Ambiente, che il processo di revisione in corso non deve distogliere gli Stati membri da una corretta e tempestiva applicazione della direttiva IPPC. **In particolare, la Commissione ribadisce che rimane valido il termine del 30 ottobre 2007 fissato per la piena conformità degli impianti esistenti alle previsioni della direttiva.**

Procedure di contenzioso in sede comunitaria (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea)

Il **5 luglio 2007** la **Corte di giustizia ha condannato l'Italia^[7]** per **non aver sottoposto**, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, **il progetto** di una «terza linea» dell'inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla **procedura di valutazione di impatto ambientale** prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997. Inoltre, non avendo reso accessibile al pubblico la comunicazione di inizio attività di detta «terza linea» per un adeguato periodo di tempo, affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente, e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione, insieme ad una copia dell'autorizzazione, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti.

Il **9 febbraio 2007** la Commissione ha presentato **ricorso alla Corte di giustizia** contro l'Italia^[8] per la **mancata attuazione** della **direttiva 2003/35/CE**, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, e **modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia**. La direttiva è contenuta nell'allegato B alla legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 13 aprile 2005), il cui termine di delega è scaduto.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si rinvia al paragrafo *Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite*.

Attribuzione di poteri normativi

Nulla da segnalare.

Coordinamento con la normativa vigente

Non vi sono profili problematici sotto tale aspetto, posto che l'articolo 1 del decreto-legge proroga un termine, attraverso una novella al decreto legislativo n. 59 del 2005, e l'articolo 2 si limita a prevedere una norma transitoria.

Formulazione del testo

Con riferimento all'**articolo 1**:

- premesso che il differimento sembrerebbe riferibile sia al termine contemplato dal secondo periodo sia a quello previsto dal terzo periodo dell'articolo 5, comma 18, del d.lgs. n. 59 del 2005, occorre conseguentemente chiarire la formulazione dell'articolo 1 e sostituire la rubrica "Differimento di termine" con la rubrica "Differimento di termini";

Un'osservazione di analogo tenore è contenuta nel parere del Comitato per la legislazione reso lo scorso 7 novembre.

- si valuti l'opportunità di novellare anche il comma 19 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 59, al fine di chiarire che il termine cui tale disposizione si riferisce è quello recato dal secondo periodo del comma 18 del richiamato articolo 5.

Con riferimento all'**articolo 2**, occorre valutare l'opportunità di sostituire all'espressione "impianti già in esercizio" quella di "impianti esistenti" per la quale l'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 59 del 2005 fornisce una precisa definizione normativa.

Un'osservazione di analogo tenore è contenuta nel richiamato parere del Comitato per la legislazione.

Schede di lettura

Il quadro normativo di riferimento

Con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59^[9] si è data integrale attuazione alla direttiva 96/61/CE *sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento* (cd. direttiva IPPC).

Contestualmente, è stato abrogato il decreto legislativo n. 372 del 1999 con cui era stata parzialmente recepita la citata direttiva, limitatamente agli impianti esistenti.

Il nuovo decreto legislativo (n. 59/2005) ha confermato l'impianto generale dell'abrogato decreto del 1999, fra cui, in particolare, la sottoposizione degli impianti ricadenti nel suo campo di applicazione (allargato in modo da comprendere anche quelli nuovi o soggetti a modifica sostanziale) ad un'autorizzazione ambientale unica, denominata autorizzazione integrata ambientale (d'ora in poi AIA), sostitutiva di tutte le altre autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie.

La direttiva 96/61/CE

La direttiva 96/61 del 24 settembre 1996 del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento richiede che l'autorizzazione all'esercizio per determinati impianti industriali venga attuata secondo un **approccio integrato** alla lotta contro le emissioni industriali, nell'aria, nelle acque e nel suolo^[10].

A tal fine la direttiva ha quindi **sottoposto la gestione degli stabilimenti industriali che svolgono attività rientranti nell'allegato I** (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali), siano essi esistenti, nuovi o sostanzialmente modificati, **ad un'autorizzazione**, che deve includere valori limite di emissione, basati sulle migliori tecniche disponibili, e che deve essere concessa previa consultazione del pubblico ed eventualmente di un esame coordinato da parte delle varie autorità competenti.

Tale direttiva è stata successivamente modificata dalla **direttiva 2003/35/CE**^[11] (relativa alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) che ha rafforzato ulteriormente i diritti del pubblico nel contesto delle procedure d'autorizzazione, al fine di renderla conforme alla Convenzione di Aarhus^[12] del 1998.

Tra le modifiche introdotte si ricordano quelle volte ad imporre agli Stati membri di garantire che al pubblico interessato sia offerta tempestivamente l'opportunità di partecipare alla procedura decisoria relativa alle autorizzazioni e di conoscere i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, nonché l'aggiunta di un nuovo allegato (V) che fornisce disposizioni dettagliate in materia di partecipazione del pubblico.

In materia è anche intervenuta la **direttiva 2003/87/CE** relativa allo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, che ha modificato la direttiva 96/61/CE al fine di chiarire la relazione tra il processo di autorizzazione imposto dalla direttiva e il sistema di scambio di quote di emissione.

Il decreto legislativo n. 372 del 1999 e i relativi provvedimenti di attuazione

Il decreto legislativo n. 372 del 1999 ha provveduto a recepire le disposizioni della direttiva 96/61 ma solo relativamente agli impianti esistenti. Ciò nonostante la direttiva accordasse un periodo transitorio di otto anni dalla "messa in applicazione" della direttiva^[13] proprio per l'adeguamento degli impianti esistenti.

I nuovi impianti, per i quali le disposizioni della direttiva avrebbero dovuto essere recepite entro il 30 ottobre 1999, restavano invece esclusi dalla disciplina recata dal decreto n. 372, anche in relazione all'esistenza di un progetto di legge (il cui esame tuttavia non si è concluso nel corso della XIII legislatura) che prevedeva, per tali impianti nuovi, l'assorbimento dell'IPPC nella procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Ai fini dell'attuazione del decreto n. 372, nel corso della XIV legislatura sono stati emanati alcuni provvedimenti, tra i quali si segnala, in primo luogo, il **DM 23 novembre 2001**, *Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*, successivamente modificato dal **DM 26 aprile 2002**.

Con il DM 23 novembre 2001 si è data attuazione agli obblighi di trasmissione annuali da parte dei gestori degli impianti in esercizio relativi ai dati sulle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, ai fini della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti.

Tale inventario, noto con l'acronimo di **INES** (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), contiene informazioni su emissioni in aria ed acqua di specifici inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e da stabilimenti generalmente di grossa capacità presenti sul territorio nazionale^[14].

Successivamente il **DPCM 24 dicembre 2002**, recante *Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003* ha previsto che la trasmissione di tale nuovo modello "comporta l'adempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

È stato poi emanato il **DM ambiente 29 maggio 2003** recante *Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento* che prevede l'obbligo di comunicazione triennale al Ministero dell'ambiente, da parte degli enti locali, delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

Si ricorda, infine, la **circolare 13 luglio 2004** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (*Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I*), volta a fare chiarezza in merito all'applicazione delle categorie e delle soglie riportate nell'allegato I al decreto n. 372 del 1999.

La delega per l'integrale recepimento della direttiva

La delega per l'emanazione del decreto legislativo n. 59 del 2005 era contenuta nell'**art. 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003)**, che riproponeva la norma di delega già contenuta nell'art. 41 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), il cui termine era scaduto senza che essa venisse esercitata.

Il citato art. 22 indica, quali **criteri direttivi** per il recepimento delle norme comunitarie:

- l'estensione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 372 del 1999 anche agli impianti industriali nuovi e a quelli sostanzialmente modificati;
- l'assorbimento nell'autorizzazione integrata di autorizzazioni già previste dalla normativa vigente e loro indicazione esemplificativa;
- il coordinamento delle nuove norme con gli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 recante *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie* attraverso l'adeguamento di queste ultime[15].

Si ricorda, inoltre, che nelle more dell'emanazione del decreto delegato previsto dalla legge comunitaria 2001, sono state introdotte alcune norme, successivamente abrogate dal d.lgs. n. 59/2005.

In particolare con l'art. 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), veniva previsto l'assoggettamento ad AIA statale di tutti gli impianti (non solo esistenti, ma anche nuovi) rientranti nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria, individuato dall'Allegato I della direttiva 96/61/CE, seppur limitatamente a quelli relativi alle attività industriali elencate dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 recante *Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349* (impianti soggetti a VIA statale).

Il successivo comma 4 aveva inoltre introdotto una disciplina specifica per le modalità di AIA per i casi in cui più impianti o parti di essi fossero localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore e soggetti ad AIA di competenza di più di una autorità.

Successivamente è intervenuto l'articolo 9 del decreto-legge n. 355 del 2003[16], che ha prorogato al 30 aprile 2005 il termine dei procedimenti relativi all'adeguamento degli impianti esistenti ai fini del rilascio dell'AIA, fissato al 30 ottobre 2004 dall'art. 4, comma 14, del D.Lgs. n. 372/1999.

Le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 59/2005

Come si è già avuto modo di evidenziare, la novità principale recata dal d.lgs. n. 59 del 2005 concerne il suo campo di applicazione che, rispetto all'abrogato d.lgs. n. 372/1999, è stato ampliato e ricomprende, oltre che gli impianti esistenti, anche gli **impianti nuovi e quelli sottoposti a modifiche sostanziali**[17], che svolgono le attività indicate nell'allegato I. Tale ultimo allegato riproduce, salvo limitate correzioni[18], il corrispondente allegato del d.lgs. n. 372/1999, a sua volta conforme a quello della direttiva.

Si ricorda, in proposito, che le **attività incluse nell'allegato I** sono:

- attività energetiche;
- produzione e trasformazione di metalli;
- industria dei prodotti minerari;

- industria chimica;
- gestione dei rifiuti;
- altre attività, quali, ad esempio, allevamenti, concerie, macelli, cartiere, industrie tessili e alimentari.

Un'altra novità di rilievo è rappresentata da una più chiara **individuazione dell'autorità competente** al rilascio dell'AIA (art. 2, comma 1, lettera i). Schematicamente:

	AIA statale	AIA regionale
IMPIANTI	Tutti gli impianti esistenti e nuovi impianti non elencati nell'Allegato V indicati nell'Allegato V al d.lgs. n. 59/2005	Impianti non elencati nell'Allegato V
AUTORITÀ	Ministero dell'ambiente	Autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'AIA
NOTE	Il Ministero si avvarrà di una apposita <i>Commissione istruttoria IPPC</i> istituita dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005[19] e riordinata dall'art. 10 del DPR n. 90 del 2007.	

Di notevole importanza pratica è, altresì, l'espressa elencazione - nell'Allegato II al decreto n. 59 - delle **autorizzazioni ambientali** che saranno **sostituite dall'AIA**[20].

Oltre a questi elementi di discontinuità rispetto al precedente d.lgs. n. 372/1999, si segnalano le seguenti ulteriori previsioni recate dal decreto n. 59:

- **accentuazione delle forme di partecipazione del pubblico al processo decisionale di rilascio dell'AIA**, in ossequio alle modifiche apportate dalla citata direttiva 2003/35/CE, abbinata alla fissazione di nuove regole poste a garanzia della posizione del gestore dell'impianto, soprattutto ai fini della tutela del segreto industriale (art. 5, commi 2 e 16);
- **maggiore coordinamento tra AIA e sistemi di certificazione ambientale e introduzione di norme agevolative speciali per i gestori che applicano i sistemi di gestione certificati ISO** (norma UNI EN ISO 14001) accanto a quelle, già esistenti, per gli impianti con sistema di gestione registrato EMAS (ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE).

Un'ulteriore novità prevista dal decreto (art. 13) è l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di un **Osservatorio** sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del decreto stesso a servizio delle autorità competenti.

La procedura per il rilascio dell'AIA

La procedura da seguire per ottenere e rinnovare l'AIA è disciplinata dagli articoli 5-11 del d.lgs. n. 59/2005 e può essere sintetizzata nei seguenti passaggi principali:

Casi di presentazione della domanda

La domanda per ottenere il rilascio dell'AIA deve essere presentata in caso di:

- esercizio di **impianti nuovi**;
- **modifica sostanziale** di impianti esistenti;
- **adeguamento** del funzionamento **degli impianti esistenti** alle disposizioni del nuovo d.lgs. n. 59.

Contenuto della domanda

La citata domanda deve contenere:

- le informazioni richieste dalla normativa specifica in materia di aria, acqua, suolo e rumore;
- la descrizione dell'impianto, delle materie prime, delle fonti di emissione e della loro entità, nonché delle tecniche e delle misure previste per la loro riduzione e il loro controllo;
- una sintesi non tecnica dei dati indicati al punto precedente;
- l'indicazione delle informazioni che non debbono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- l'eventuale allegazione delle norme del sistema di gestione ambientale o di sicurezza utilizzato dall'impresa (ISO 14001, EMAS o altro).

Modifiche dell'impianto o del gestore

Ogniquale volta il gestore intende apportare una modifica dell'impianto deve comunicare il relativo progetto all'autorità competente.

In caso di modifiche non sostanziali l'Autorità competente si limita ad aggiornare l'autorizzazione; in caso di **modifiche sostanziali** sarà necessario dare corso ad una nuova procedura per il rilascio di una nuova AIA.

Tra gli eventi da comunicare rientra anche la **sostituzione del gestore**. L'art. 10, comma 4 (introdotto dal d.lgs. n. 59/2005), prevede che sia il vecchio che il nuovo gestore debbano comunicare la sostituzione entro trenta giorni all'autorità competente.

Scadenze e obblighi per l'autorità competente

L'autorità competente, supportata dalla Commissione istruttoria IPPC, dovrà esaminare la domanda ed emanare il relativo provvedimento secondo la seguente tempistica:

- **entro 30 giorni** dal ricevimento della domanda l'autorità competente deve **comunicare al gestore la data di avvio del procedimento** ai sensi della legge n. 241/1990. A tale obbligo corrisponde un obbligo per il richiedente di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, alla pubblicazione di un annuncio sui quotidiani per consentire al pubblico di prendere visione degli atti e di trasmettere eventuali osservazioni;
- successivamente l'autorità competente deve convocare una **conferenza di servizi** nel cui ambito vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco previste dagli artt. 216-217 del R.D. 261 del 1934[21];
- l'autorità competente rilascia l'AIA tenendo conto:
 - delle considerazioni (riportate nell'allegato IV) e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, in merito all'individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD[22]);
 - di quanto previsto all'interno delle apposite linee guida per l'individuazione delle MTD;

Per quanto riguarda le MTD, si fa notare che il d.lgs. n. 59 conferma, nella sostanza, le disposizioni vigenti relative all'obbligo di adozione delle **migliori tecniche disponibili**, senza che vi sia l'obbligo di utilizzare una tecnica o tecnologia specifica (art. 7, commi 3 e 4).

Per quanto riguarda le MTD si ricorda che, al fine di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle MTD, è stata istituita la commissione prevista dall'art. 4, comma 2 (con D.M. 15 febbraio 2007[23]), che ha sostituito la precedente commissione prevista dal decreto n. 372 del 1999.

All'emanazione delle **linee guida** per alcune delle attività elencate nell'Allegato I si è poi provveduto con cinque decreti ministeriali, il primo dei quali emanato in data 31 gennaio 2005[24] e i restanti quattro emanati il 29 gennaio 2007[25].

- degli atti di indirizzo finalizzati a garantire l'applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale[26];
 - dei requisiti generali previsti per particolari categorie di impianti[27];
 - di quanto previsto all'interno delle apposite linee guida per l'individuazione delle MTD;
- in caso di nuovo impianto o modifica sostanziale, se si tratta di **impianti sottoposti a VIA** l'autorità competente deve prendere in considerazione anche le informazioni e le conclusioni risultanti dalla normativa in materia di VIA;

- **entro 150 giorni**[\[28\]](#) dalla presentazione della domanda l'autorità competente (salvo la decorrenza del termine non sia stata sospesa in caso di richiesta di integrazioni o si debba attendere l'esito della procedura di VIA) adotta il provvedimento finale con il quale provvede espressamente al diniego oppure al **rilascio dell'AIA**[\[29\]](#). Il termine indicato deve comunque essere "integrato" con quanto previsto dall'art. 5, comma 18, che indica il **30 ottobre 2007** come **data ultima per l'attuazione delle prescrizioni recate dai provvedimenti autorizzatori degli impianti esistenti**;
- l'autorità competente provvede, infine, a mettere una **copia dell'AIA rilasciata a disposizione del pubblico**.

Contenuto dell'AIA

L'AIA contiene, tra l'altro:

- l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;
- i valori limite di emissione;
- i requisiti per il controllo delle emissioni;
- le misure da adottare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio (p.es. per le fasi di avvio e di arresto);
- le prescrizioni dettate ai fini della prevenzione contro i pericoli da incidenti rilevanti in attuazione del d.lgs. n. 334/1999 (cd. Seveso-*bis*[\[30\]](#));
- "altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente" (art. 7, comma 9).

Durata dell'AIA

L'AIA è rinnovata ogni **5 anni**:

- a partire dal 30 ottobre 2007 per gli impianti esistenti;
- a partire dalla data di rilascio negli altri casi[\[31\]](#).

Qualora il gestore abbia adottato un sistema di gestione ambientale certificato, il termine quinquennale viene **esteso a**:

- **6 anni per gli impianti certificati** secondo le norme UNI EN ISO 14001;
- **8 anni per gli impianti registrati EMAS**.

Le disposizioni di coordinamento tra IPPC e VIA introdotte dal d.lgs. n. 152/2006

Con la Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), emanato in attuazione della legge delega n. 308/2004^[32], sono state introdotte nell'ordinamento nazionale norme volte al coordinamento fra VIA, VAS e IPPC, la cui necessità è prevista da numerose disposizioni comunitarie.

Tali disposizioni hanno tuttavia una portata alquanto limitata. Per quanto in particolare riguarda il coordinamento tra la procedura di **VIA** e quella di **IPPC**, l'articolo 34, per le opere e gli interventi sottoposti a VIA rientranti anche nel campo di applicazione dell'IPPC, prevede che il proponente possa richiedere che la procedura di VIA venga integrata nel procedimento per il rilascio dell'AIA.

Più stringenti meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e di IPPC sono previsti dallo schema di decreto correttivo, che sostituisce l'intera parte seconda del Codice ambientale^[33]. Tale provvedimento, sul quale l'VIII Commissione (Ambiente) ha espresso il prescritto parere in data 24 ottobre 2007^[34], dovrà essere nuovamente trasmesso alla commissioni competenti secondo la procedura prevista dalla legge delega.

L'introduzione di tali meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e di IPPC è espressamente prevista dal comma 9 dell'art. 1 della legge delega tra i principi e criteri specifici di delega ed è volta ad evitare, conformemente ai principi comunitari, duplicazioni della valutazione in presenza di sovrapposizioni delle procedure.

Il decreto-legge in esame

L'**articolo 1** del decreto-legge **proroga al 31 marzo 2008** il termine del 30 ottobre 2007 fissato dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (recante *Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*).

Si segnala che sia il secondo periodo sia il terzo periodo del richiamato articolo 5, comma 18, contemplano il termine del 30 ottobre 2007 riferito rispettivamente:

- alla data entro la quale gli impianti esistenti devono attuare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- alla data entro la quale l'autorizzazione dev'essere comunque rilasciata, nel caso in cui le norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongono date successive per l'attuazione delle prescrizioni.

La relazione illustrativa motiva tale differimento in relazione al fatto che “a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti” e ciò “nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende”; la proroga in esame consentirebbe, quindi, di evitare la chiusura di numerosi impianti (poiché all'AIA “sono soggetti migliaia di impianti in Italia”), e le successive richieste di risarcimento danni alle autorità competenti.

Premesso che il differimento sembrerebbe riferibile sia al termine contemplato dal secondo periodo sia a quello previsto dal terzo periodo dell'articolo 5, comma 18, del d.lgs. n. 59 del 2005, occorre conseguentemente chiarire la formulazione dell'articolo 1 e sostituire la rubrica "Differimento di termine" con la rubrica "Differimento di termini".

Si ricorda, inoltre, che il primo periodo del comma 19 dell'articolo 5 del decreto n. 59 dispone che "tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18".

Sarebbe opportuno novellare anche il comma 19 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 59, al fine di chiarire che il termine cui tale disposizione si riferisce è quello recato dal secondo periodo del comma 18 del richiamato articolo 5.

Si segnala che il **30 ottobre 2007 corrisponde al termine ultimo concesso** dalla direttiva 96/61/CE **agli Stati membri** affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima direttiva. Tale termine risulta dal combinato disposto degli articoli 5, 21 e 22 della medesima direttiva.

L'articolo 5 in relazione al "funzionamento degli impianti esistenti secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2" fa riferimento ad un termine "massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva"; l'articolo 21 prevede la messa in applicazione della direttiva entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima (avvenuta, in base all'articolo 22, il 30 ottobre 1996), vale a dire entro il 30 ottobre 1999.

Anche la comunicazione della Commissione n. 354 del 2003 fa riferimento al 30 ottobre 2007 quale termine affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima e aggiunge che "si tratta di un obbligo formulato in modo chiaro". Non è quindi sufficiente limitarsi a rilasciare entro il 30 ottobre 2007 un'autorizzazione che conceda all'impianto una proroga per mettersi in regola. **Tra gli obblighi essenziali dei gestori vi è anzitutto quello di adottare tutti i provvedimenti opportuni per prevenire l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili"**. Si ricorda che decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ha recepito le disposizioni della direttiva 96/61 relativamente agli impianti esistenti

L'articolo 2 reca le disposizioni transitorie vigenti nelle more del rilascio dell'AIA per gli impianti già in esercizio e per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda.

Per tali impianti viene previsto che possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già

rilasciate, le quali si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di AIA per l'attuazione delle relative condizioni.

Con riferimento all'articolo 2, occorre valutare l'opportunità di sostituire all'espressione "impianti già in esercizio" quella di "impianti esistenti" per la quale l'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 59 fornisce una precisa definizione normativa.

In base a tale ultima disposizione, "impianto esistente" è "un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000".

L'articolo 3 dispone l'**entrata in vigore del decreto legge** il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il **31 ottobre 2007**).

Progetto di legge n. 3199

N. 3199

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie

Presentato il 31 ottobre 2007

Onorevoli Deputati! - L'intervento normativo di urgenza trova le sue motivazioni nella circostanza che il 30 ottobre 2007 scade il termine previsto dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc), per l'adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ottenuta dagli impianti esistenti soggetti alla disciplina del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005.

Il problema risiede nel fatto che non può esserci adeguamento se non c'è prescrizione; infatti, a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti.

Tutti i procedimenti per impianti esistenti «devono essere comunque conclusi in tempo utile» per consentire alle imprese di conformarsi alle prescrizioni dell'AIA entro il 30 ottobre 2007 (articolo 5, comma 19, del decreto legislativo n. 59 del 2005). All'AIA sono soggetti migliaia di impianti in Italia, non solo di gestione dei rifiuti ma anche puramente industriali: dalle vetrerie alle cartiere, dalle raffinerie ai macelli, dalle industrie chimiche ai cementifici.

La competenza per la concessione dell'AIA è ripartita tra:

a) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (AIA statale): idrocarburi, gomme, gas, fertilizzanti eccetera (allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2005);

b) regioni (eventualmente delegata alle province): tutto il resto, dalle discariche agli impianti di recupero dei rifiuti, agli impianti di trasformazione alimentare e alle fonderie, è soggetto ad AIA regionale (allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005).

Nonostante che le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende, la concessione delle AIA regionali e nazionali si è rivelata difficoltosa poiché moltissime aziende sono ancora in attesa della decisione e, per espressa dichiarazione delle autorità competenti, non hanno ottenuto l'AIA entro il 30 ottobre 2007 perché le amministrazioni non riescono a fare fronte all'impegno.

La situazione è gravissima soprattutto sotto il profilo sanzionatorio; infatti, a norma dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza tale autorizzazione. Spesso l'AIA non viene concessa perché non è stato ancora ultimato il percorso amministrativo afferente alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), il quale, a sua volta, spesso non può essere concluso in difetto dei piani regionali di qualità dell'aria. Comunque, il 31 ottobre 2007, moltissimi impianti potrebbero non aprire i cancelli (fatte salve tutte le richieste di risarcimento dei danni alle autorità competenti).

Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto non è stata redatta relazione tecnica.

Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Art. 5. - (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale).

(omissis)

18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007.

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonché disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30

ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Differimento di termine).

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

Articolo 2.

(Normativa transitoria).

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*.

Pecoraro Scanio, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*.

Bersani, *Ministro dello sviluppo economico*.

Visto, *il Guardasigilli*: Mastella.

Atti parlamentari

Comitato per la legislazione

Mercoledì 7 novembre 2007

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

C. 3199, Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare per sopravvenuti impegni, ricorda il contenuto del disegno di legge in titolo ed illustra, quindi, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3199 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, limitato alla proroga al 31 marzo 2008 del termine (in scadenza il 30 ottobre 2007) fissato dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 ed alla definizione della relativa disciplina transitoria;

nel prorogare il citato termine per entrambi gli adempimenti cui esso faceva riferimento (ovvero l'obbligo per gli impianti esistenti di attuare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e l'obbligo di rilasciare la suddetta autorizzazione) si interviene nuovamente su una scadenza già prorogata dall'originaria data del 30 ottobre 2004 per la conclusione dei procedimenti relativi agli impianti esistenti, al 30 aprile 2005 ed, infine, definita al 30 ottobre 2007 come termine ultimo concesso dalle autorità comunitarie agli Stati membri affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della direttiva 96/61/CE;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione chiarendo che la proroga del termine incide sia sul termine contemplato dal secondo periodo sia su quello previsto dal terzo periodo dell'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005, procedendo conseguentemente ad adeguare la rubrica ("Differimento di termine") al titolo del decreto, che correttamente usa il plurale ("differimento di termini");

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire all'espressione «impianti già in esercizio» quella di «impianti esistenti» per la quale l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 59 fornisce una precisa definizione normativa».

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma la piena disponibilità dell'Esecutivo a farsi carico delle esigenze di perfezionamento del testo evidenziate in questa sede, in uno spirito di piena condivisione degli obiettivi che animano i lavori del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

[1] Su cui cfr. le schede di lettura.

[2] Il processo di revisione prende le mosse dalla comunicazione “Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (COM (2003) 354)” del 19 giugno 2003 e dai risultati della successiva consultazione pubblica.

[3] Il quadro normativo comunitario in materia è complesso e comprende, oltre alla citata direttiva 96/61/CE, la direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione; la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni dei solventi.

[4] Nell'ambito del sesto programma d'azione per l'ambiente, la Commissione ha adottato sette strategie tematiche: qualità dell'aria (presentata il 21 settembre 2005); prevenzione e riciclaggio dei rifiuti (presentata il 21 dicembre 2005); uso sostenibile delle risorse naturali (presentata il 21 dicembre 2005); ambiente marino (presentata il 24 ottobre 2005); ambiente urbano (presentata l'11 gennaio 2006); protezione del suolo (presentata il 22 settembre 2006); uso sostenibile dei pesticidi (presentata il 12 luglio 2006).

[5] Si segnala, infatti, che a norma dell'articolo 16, comma 3, della direttiva 96/61/CEE la Commissione è tenuta ad elaborare relazioni triennali sull'attuazione della direttiva stessa e sulla sua efficacia. A tal fine, la Commissione si basa anche sulle risposte fornite dagli Stati membri ad appositi questionari che vengono loro sottoposti sei mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento della relazione. Si segnala che al momento è stata elaborata un'unica relazione riferita al periodo 2000-2002 e pubblicata il 3 novembre 2005 (COM (2005) 540).

[6] Si segnala che il riesame della legislazione in materia di emissioni industriali figura tra le iniziative prioritarie nel programma di lavoro della Commissione per il 2007.

[7] Procedura 2002/5394 causa C-255/05.

[8] Procedura 2005/640 causa C-69/07.

[9] Pubblicato nella G.U. del 22 aprile 2005, n. 93 – S.O. n. 72.

[10] Ciò in considerazione del fatto che “approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso” (7° considerando della direttiva).

[11] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

[12] *Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale*. Il testo tradotto della Convenzione è disponibile all'indirizzo www.arpat.toscana.it/comunicazione/co_aarhus.pdf.

[13] L'articolo 21 della direttiva prevede la “messa in applicazione” entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima vale a dire entro il 30 ottobre 1999. La direttiva, pubblicata sulla GUCE del 10 ottobre 1996, n. 257G, è infatti entrata in vigore il 30 ottobre 1996.

[14] Le informazioni, riferite all'anno 2002, sono state fornite da 670 stabilimenti IPPC presenti sul territorio nazionale e raccolte sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 23 novembre 2001. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito internet www.eper.sinanet.apat.it.

[15] Tali norme attribuiscono al sindaco alcune competenze in materia di autorizzazione e controllo dell'attività di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti.

[16] Convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[17] La **nozione di impianto nuovo** recata dall'art. 2, lett. e), che ovviamente non compariva nel decreto n. 372/1999, ha carattere residuale, qualificando come nuovo ogni impianto che non ricade nella **definizione di impianto esistente**, nozione quest'ultima, che fa riferimento all'entrata in vigore del d.lgs. n. 372 (avvenuta il 10 novembre 1999), considerando come esistente ogni impianto che “al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000”.

Anche la **nozione di modifica sostanziale** è stata ritoccata al fine di recepire le modifiche introdotte dall'art. 4 della direttiva 2003/35 che ha aggiunto un periodo alla definizione prevista dall'art. 2 della direttiva 96/61/CE volto a definire come sostanziali le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto che “di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I”.

[18] Volte a recepire la rettifica della direttiva 96/61/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. 30 maggio 2002 n. L 140 (punto 4.1) o a rendere il testo maggiormente aderente alla versione inglese della direttiva, in attesa di una rettifica che il Governo – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto – intende chiedere alla Commissione Europea (punto 6.2).

[19] La Commissione è ora disciplinata dall'art. 10 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

[20] Si ricorda che tale elencazione attua il disposto del secondo criterio di delega recato dall’art. 22, lettera b), della legge 31 ottobre 2003, n. 306.

[21] Si ricorda che tale disposizione, insieme ad altre introdotte dal d.lgs. n. 59, consente di attuare il terzo criterio di delega previsto dall’art. 22, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2003.

[22] Indicate anche con l’acronimo di derivazione inglese BAT (*Best Availables Techniques*).

[23] Pubblicato nella G.U. 15 marzo 2007, n. 62.

[24] G.U. n. 135 del 13 giugno 2005 - S.O.

[25] G.U. n. 125 del 31 maggio 2007 - S.O. e n. 130 del 7 giugno 2007- S.O.

[26] L’art. 6 prevede, infatti, che “Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte delle autorità competenti”.

[27] L’art. 4, comma 3, dispone che “Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso”.

[28] Che diventano 300 qualora, in considerazione del “particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto”, le parti coinvolte intendano concludere uno specifico accordo di programma (art. 5, comma 20).

[29] Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'AIA entro i termini previsti, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112/1998 (art. 5, comma 17, del d.lgs. n. 59).

[30] Si ricorda, in proposito, che tale decreto è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante *Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*, pubblicato nella G.U. n. 271 del 21 novembre 2005 – S.O. n. 189.

[31] Salve le specifiche esclusioni per gli impianti indicati all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 59.

[32] Nell’ambito dell’oggetto della delega erano comprese anche le procedure per l’AIA.

[33] Atto del Governo n. 168 – cfr. www.camera.it/_dati/lavori/elenchipdl/aprtesto.asp?file=168.

[34] www.camera.it/_dati/leg15/lavori/bollet/200710/1024/html/08/allegato.htm#154n1.

